



Provincia di Genova

Direzione Acquisti, Patrimonio e Risorse Finanziarie

Piazzale Mazzini 2 - 16122 Genova
Telefono n. 010.5499.271-372 - Telefax n. 010.5499.443
indirizzo e-mail: gare@provincia.genova.it
sito web: <http://www.provincia.genova.it>

NORME DI PARTECIPAZIONE

1.	PROCEDURA DI GARA - CARATTERISTICHE	2
2.	SOGGETTI CONCORRENTI	2
3.	REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE	2
4.	QUALIFICAZIONE	7
	4.2. <i>Operatori economici stranieri</i>	7
5.	SUBAPPALTO	7
6.	DOMANDA DI AMMISSIONE	8
	6.1. <i>Modalità di compilazione</i>	8
	6.2. <i>Accreditamento on line</i>	8
7.	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE	ERRORE. IL
	SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
	7.1. <i>Offerta economica</i>	9
	7.2. <i>Documento comprovante la garanzia a corredo dell'offerta</i>	9
	7.3. <i>Attestato di versamento del contributo per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici</i>	10
	7.4. <i>Dichiarazione di avvenuto sopralluogo</i>	11
	7.5. <i>Documentazione di qualificazione tecnica (se richiesta)</i>	11
	7.6. <i>Documentazione per gli operatori economici stranieri</i>	11
8.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	9
9.	OPERAZIONI DI GARA	12
10.	CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA	11
11.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	13
12.	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE	14
	12.1. <i>Raggruppamenti temporanei e consorzi</i>	15
	12.2. <i>Società</i>	15
	12.3. <i>Atti di trasformazione successivi alla stipula del contratto</i>	15
	12.4. <i>Inadempienze</i>	15
13.	PROCEDURE DI RICORSO	15
14.	NORME FINALI	16

1. **PROCEDURA DI GARA - CARATTERISTICHE**

- Procedura aperta
- Forniture e Servizi
- Offerta a prezzo, mediante il metodo del ribasso o dell'offerta a prezzi unitari

2. **SOGGETTI CONCORRENTI**

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominato "codice dei contratti".

Sono altresì ammessi i soggetti di altri Stati membri dell'Unione Europea nelle forme previste dalla legislazione vigente del paese di appartenenza.

I candidati in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando, rispettivamente, le parti del servizio o della fornitura assunte dai singoli soggetti associati.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare in qualsiasi altra forma qualora abbia partecipato in associazione o consorzio.

I consorzi, di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

In caso di avvalimento non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che l'operatore economico che si avvale dei requisiti. L'impresa ausiliaria non può prestare avvalimento a più di un concorrente.

Non possono partecipare alla gara operatori economici che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo i casi di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 37 del codice dei contratti.

È vietata l'associazione in partecipazione.

3. **REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione, ovvero non avere cause di esclusione dalle gare di appalto o essere in situazione di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Requisiti contrattuali concernenti l'attività del concorrente

- (01) Il concorrente deve essere in regola con l'esercizio della propria attività, ovvero deve essere regolarmente costituito e avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge previsti in relazione alla propria natura giuridica e per l'esercizio della propria attività, comprese le iscrizioni nei registri di attività, elenchi o albi professionali.
- (02) Il concorrente non deve essere in stato di sospensione o cessazione dell'attività.

- (03) Il concorrente non deve essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; per le imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello stato di appartenenza;

Regolarità fiscale

- (04) Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di appartenenza.

Le violazioni sono considerate gravi quando comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Il concorrente deve dimostrare di non avere subito contestazioni per violazione degli obblighi di cui al precedente comma, rese definitive per effetto del decorso del termine di impugnazione ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, per passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale.

L'irregolarità fiscale viene meno qualora il concorrente abbia integralmente ottemperato al pagamento, anche mediante definizione agevolata.

Osservanza degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

- (05) Il concorrente non deve avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali dello stato italiano e dello stato di appartenenza.

Le violazioni sono considerate gravi quando sono ostative al rilascio del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in Legge 22 novembre 2002, n. 266.

- (06) Il concorrente deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e deve avere ottemperato alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68; il requisito è richiesto per i soggetti di cittadinanza italiana o che impiegano personale ai sensi della legge italiana (società stabilite in Italia, ex articolo 2508 del codice civile).

- (07) Il concorrente non deve avere commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e/o di altri obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, previste dalla legislazione dello stato italiano o dello stato di appartenenza.

Per infrazioni si fa riferimento all'applicazione di sanzioni amministrative o penali riconducibili all'attività del concorrente negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e/o risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

Sono considerate gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

In ogni caso, prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà dimostrare di avere adempiuto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alla nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, alla nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, allo svolgimento dell'attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, allo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori, alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, come specificato dal D.M. 10 marzo 1998.

Capacità a contrarre con la pubblica amministrazione

- (08) Il concorrente non deve essere nello stato di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 32-ter e 32-quater del codice penale.

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322, 322 bis, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501 bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640 bis, 644, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, con durata non inferiore ad un anno né superiore a tre anni.

(09) Non possono concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi sub-contratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, i concorrenti che si trovino nelle seguenti condizioni:

(09.a.) in caso di condanna con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

(09.b.) in caso di applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione.

L'autorità giudiziaria dispone che il divieto operi anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione o condannata per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi.

(10) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o procedimento per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

Il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, il socio unico, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

(11) Sono esclusi dalla gara i concorrenti che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

(12) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale e/o di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

(13) Gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, non devono essere sottoposti alle sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, disciplina la responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica: l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; (b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra. L'ente non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Le sanzioni interdittive rilevanti ai fini della partecipazione alla gara e alla sottoscrizione del contratto sono indicate all'articolo 9, comma 2, lett. a), b), c), del citato decreto:

(13.a.) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

- (13.b.) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- (13.c.) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Moralità professionale

- (14) Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:
 - (14.a.) reati gravi in danno dello Stato o della Comunità; la valutazione circa la gravità del reato è di competenza della stazione appaltante.
 - (14.b.) reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.

L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico il socio unico, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'operatore economico non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. La dissociazione deve consistere in azioni concrete, non essendo sufficienti comportamenti o enunciazioni formali.

Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale (riabilitazione), dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale (estinzione del reato a seguito di patteggiamento) e della revoca della condanna. Si terrà conto anche degli altri casi di estinzione del reato previsti dal codice penale.

I concorrenti che utilizzano l'autocertificazione dovranno comunicare alla stazione appaltante tutti i tipi di condanna e di patteggiamento a loro carico, sopra indicati, comprese quelle escluse da menzione ai sensi dell'articolo 689 del codice di procedura penale. Non dovranno essere dichiarate le condanne per le quali sia intervenuta la depenalizzazione del reato, la riabilitazione e la revoca.

La mancanza delle iscrizioni sul casellario giudiziale del soggetto interessato potrà comunque rilevare come errore scusabile nel caso di eventuali discordanze tra quanto dichiarato e l'esito del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni.

Intestazioni fiduciarie

- (15) Il concorrente deve avere adempiuto alle disposizioni del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, prevedono la cessazione delle intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, delle società cooperative, delle società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di contratti pubblici (ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici).

I soggetti che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria sono esclusi dalle gare di appalto o non possono sottoscrivere i relativi contratti; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, dovranno inoltre comunicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria

composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui al precedente capoverso, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera.

In corso d'opera, dovranno essere comunicate all'amministrazione aggiudicatrice eventuali variazioni intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato al momento della stipula del contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice potrà effettuare anche autonome verifiche al riguardo.

Situazioni di controllo

(16) i concorrenti devono alternativamente dichiarare:

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; **b)** di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; **c)** di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

False dichiarazioni

(17) Sono esclusi i concorrenti che, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti. Per l'accertamento del requisito si terrà conto delle iscrizioni risultanti nel Casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

Negligenza o malafede contrattuale

(18) Sono esclusi i concorrenti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'amministrazione aggiudicatrice o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.

A tal fine si terrà conto delle prestazioni eseguite nell'ultimo triennio. La valutazione circa la gravità è di competenza della stazione appaltante.

I requisiti generali di ammissione sono richiesti per la partecipazione alla gara ma devono essere posseduti dal soggetto aggiudicatario anche al momento della stipula del contratto (requisiti contrattuali d'ordine generale).

L'insorgenza di cause di impedimento, divieto o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione nel corso del contratto costituiscono motivo di recesso da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

I concorrenti non stabiliti in Italia devono fornire i necessari documenti probatori secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, nel caso in cui non esista siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

4. QUALIFICAZIONE

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale previsti dal bando di gara.

È consentito l'avvalimento nei modi e nei termini indicati all'articolo 49 del codice dei contratti.

In caso di avvalimento il concorrente deve produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- (a) una dichiarazione verificabile attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- (b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di ammissione;
- (c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- (d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta di non partecipare alla gara sotto altra forma e di non avere prestato avvalimento per altro concorrente;
- (e) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il possesso dei requisiti di qualificazione deve essere autocertificato nella domanda di partecipazione e dimostrato, su richiesta della stazione appaltante, mediante la documentazione indicata nell'Allegato D. La dimostrazione di cui sopra è richiesta in ogni caso al soggetto aggiudicatario.

4.2. *Operatori economici stranieri*

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea ovvero nei Paesi firmatari di accordi internazionali per la partecipazione agli appalti pubblici, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

L'esistenza dei requisiti di qualificazione previsti è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

Se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, nel caso in cui non esista siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

5. SUBAPPALTO

I candidati possono richiedere all'atto dell'offerta l'affidamento di parti della prestazione in subappalto o in cottimo con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 118 del codice dei contratti.

L'affidamento delle prestazioni in subappalto o in cottimo è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

I pagamenti verranno effettuati in ogni caso all'appaltatore, che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore o dal cottimista per le prestazioni eseguite.

6. DOMANDA DI AMMISSIONE

I concorrenti devono presentare la domanda di ammissione alla gara, secondo lo schema di cui all'Allegato A. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

- (Quadro A) dichiarazioni concernenti i dati relativi all'operatore economico;
- (Quadro B) dichiarazioni concernenti l'assenza di cause di esclusione dalla gara o di situazioni di impedimento a contrarre con la pubblica amministrazione, riferite all'operatore economico e ai soggetti dotati dei poteri di rappresentanza, amministrazione e di direzione tecnica;
- (Quadro C) dichiarazioni di qualificazione, qualora nel bando di gara siano previsti requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale;
- (Quadro D) dichiarazioni precontrattuali;
- (Quadro E) dichiarazioni relative al subappalto;
- (Quadro F) dichiarazioni relative alla partecipazione in associazione temporanea.

Le dichiarazioni di cui al quadro B si riferiscono esclusivamente ai soggetti elencati al quadro A o risultanti dalla visura camerale (legali rappresentanti, amministratori, direttori tecnici, ecc.), in carica o cessati nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, considerati rilevanti dalla normativa vigente. L'omessa indicazione di uno dei soggetti considerati rilevanti comporta l'esclusione dalla gara per omessa autocertificazione dei requisiti di ammissione, fatta salva la possibilità di aver dato dimostrazione mediante la produzione in allegato alla domanda di ammissione di idonea documentazione o di specifiche dichiarazioni di autocertificazione.

Le dichiarazioni di cui al quadro B comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che sono comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.1. *Modalità di compilazione*

Le domande devono essere redatte in lingua italiana e, per i soli operatori economici italiani, predisposte su carta bollata.

In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici e di consorzi non ancora costituiti, la domanda di ammissione deve essere presentata da tutti i soggetti interessati, riportando per ciascuna le dichiarazioni di cui al quadro F, con l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata come capogruppo.

Le dichiarazioni precontrattuali di cui al quadro D possono essere rese anche solo dall'operatore economico capogruppo.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. L'autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.2. *Accreditamento on line*

I concorrenti possono partecipare alla gara utilizzando il sistema di accreditamento on line (*e-Qual*) per autocertificare il possesso dei requisiti generali di ammissione.

Per accreditarsi on line è necessario disporre di un indirizzo di posta elettronica, conoscere il proprio codice fiscale e gli altri dati aziendali, collegarsi al sito <http://equal.provincia.genova.it> e seguire attentamente le istruzioni di compilazione.

L'accREDITAMENTO on line consente di ridurre i costi operativi di partecipazione alle gare. Il sistema *e-Qual* limita la possibilità di errore nell'attestazione del possesso dei requisiti generali di ammissione e fornisce le informazioni necessarie a chiarire immediatamente la posizione del concorrente.

Non appena completata la registrazione, il concorrente deve solo confermare nella domanda di ammissione la validità delle dichiarazioni rese in *e-Qual*.

Prima della presentazione della domanda di ammissione, i concorrenti devono verificare:

- (a) di avere completato la registrazione con esito positivo (si evidenzia che la procedura di registrazione si completa – dopo avere inserito tutte le informazioni richieste dal sistema - digitando il comando “**CONFERMA REGISTRAZIONE**”)
- (b) che i dati inseriti nel sistema siano aggiornati, modificando se necessario le dichiarazioni;
- (c) che la data di “**SCADENZA REGISTRAZIONE**” sia successiva alla data di scadenza del bando.

Il fornitore registrato e accreditato può beneficiare anche di altri vantaggi del sistema, quali ad esempio quello di ricevere informazioni e comunicazioni via mail dall'amministrazione provinciale.

Informazioni sul sistema di accreditamento on line potranno essere richieste alla Direzione Acquisti, Patrimonio e Risorse Finanziarie – Ufficio Gare contattando il numero 010.5499.272 o via e-mail: accreditamento@provincia.genova.it.

7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Alla domanda di ammissione deve essere allegata la seguente documentazione:

7.1. Offerta economica

L'offerta deve essere:

- (a) redatta in lingua italiana;
- (b) predisposta su carta bollata (solo per gli operatori economici italiani);
- (c) incondizionata;
- (d) sottoscritta da un legale rappresentante dell'operatore economico.

In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici e di consorzi non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici associati o consorziati, riportando il soggetto capogruppo. I soggetti devono indicare in sede di offerta le parti del servizio o della fornitura che eseguiranno singolarmente.

Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante.

L'offerta deve essere compilata sulla base del modello ALLEGATO B, e i prezzi e/o i ribassi devono essere espressi in cifre e in lettere, al netto degli oneri fiscali, tenendo conto di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione del corrispettivo. In caso di discordanza prevale il prezzo e/o ribasso espresso in lettere. E' ammessa l'offerta in aumento se prevista dalla documentazione di gara.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma autenticata: a tal fine è sufficiente allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. L'autentica è comunque possibile con le altre modalità risultanti dagli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7.2. Documento comprovante la garanzia a corredo dell'offerta

La cauzione provvisoria, per l'importo indicato nel bando di gara, è destinata a coprire la mancata sottoscrizione del contratto di appalto per fatto del soggetto aggiudicatario.

Per i candidati in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000, l'importo della cauzione provvisoria indicato nel bando di gara è ridotto del 50 per cento. A tal fine i soggetti interessati devono produrre in allegato alla domanda di ammissione, in originale o in copia autenticata, il documento comprovante il possesso della certificazione, ovvero autocertificare il possesso del

requisito. Nel caso di raggruppamenti temporanei d'impresе, il beneficio si applica qualora la certificazione di qualità sia posseduta da tutti i soggetti che concorrono a determinare i requisiti di partecipazione.

La cauzione può essere costituita nei seguenti modi:

- (A) mediante deposito in contanti o assegno circolare, non trasferibile, intestato alla Provincia di Genova, allegato alla domanda di ammissione;
- (B) mediante deposito in titoli al portatore del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
- (C) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- (D) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell'allegato A del decreto legislativo 17 marzo 1995, 175, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- (E) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

I depositi di cui alle lett. (A) e (B) possono essere effettuati presso la Tesoreria della Provincia di Genova ovvero presso una delle imprese bancarie autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, purché il depositario si obblighi ad effettuare il versamento nella Tesoreria, qualora la cauzione debba essere incamerata dalla stazione appaltante. Questo deposito costituisce pegno a favore dell'Amministrazione, affidato all'istituto bancario ai sensi dell'articolo 2786, secondo comma, ultima parte, del codice civile.

La fideiussione, di cui alle lett. (C), (D) ed (E), deve contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione, nel caso venga prestata mediante garanzia o polizza fideiussoria, deve avere validità di almeno 180 giorni, a partire dalla data di scadenza del bando, e riportare l'impegno del fideiussore a rinnovare la durata della stessa a richiesta scritta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La cauzione provvisoria del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipulazione del contratto, mentre le cauzioni provvisorie degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate entro trenta giorni dal provvedimento di aggiudicazione.

Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l'offerta presentata oppure non provveda al versamento della cauzione definitiva e alla stipulazione del contratto nel termine fissato, la cauzione provvisoria sarà automaticamente incamerata dalla stazione appaltante, fatte salve eventuali ulteriori richieste di risarcimento.

7.3. Attestato di versamento del contributo per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

I concorrenti sono obbligati, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad effettuare il versamento del contributo economico per il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'entità del contributo è stabilito dall'Autorità. L'importo da versare è comunque segnalato sul bando di gara. Il mancato versamento del contributo costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Il versamento dovrà avvenire nei modi e nei termini indicati nelle istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005, n. 266, in vigore dal 1 maggio 2010, reperibili sul sito www.autoritalavoripubblici.it/riscossione/html.

Il contributo non è dovuto per le gare il cui importo a base di gara è inferiore o pari a 150.000 euro.

7.4. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo

La dichiarazione attesta che il legale rappresentante, l'amministratore o il direttore tecnico dell'operatore economico, ovvero un dipendente a ciò specificatamente autorizzato con delega scritta, ovvero un altro soggetto munito di procura notarile speciale, ha effettuato personalmente il sopralluogo dove debbono essere eseguite le prestazioni oggetto del contratto di appalto.

La dichiarazione è resa dal soggetto incaricato dall'amministrazione provinciale di accompagnare il rappresentante dell'operatore economico, dopo l'effettuazione del sopralluogo, secondo lo schema di cui all'Allegato C.

L'obbligo di effettuare, a pena di esclusione, il sopralluogo è indicato sul bando di gara. Qualora l'obbligo di sopralluogo non sia previsto, i concorrenti possono comunque richiedere di prendere visione del luogo di esecuzione del contratto. In tal caso non verrà rilasciata alcuna attestazione formale.

7.5. Documentazione di qualificazione tecnica (se richiesta)

I soggetti concorrenti possono attestare il possesso dei requisiti di qualificazione tecnica, prescritti dal bando, mediante dichiarazioni sottoscritte in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

7.6. Documentazione per gli operatori economici stranieri

La documentazione di qualificazione redatta in lingua straniera deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata conforme dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

I documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia.

Gli importi devono essere dichiarati in euro. Gli importi contenuti nei documenti prodotti ed espressi in altra valuta devono essere convertiti al cambio ufficiale risultante alla data del bando di gara.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta deve essere contenuta in un unico plico chiuso, sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo personalizzato o sigillatura equivalente, recanti a scavalco su detti lembi di chiusura il timbro dell'offerente e la sigla.

Sul plico devono essere apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale) e alla procedura di gara (specificare l'oggetto e il numero identificativo reperibile nel bando).

All'interno del plico devono essere inserite due buste non trasparenti (tali da non rendere leggibile il loro contenuto), identificate dalle lettere A e B, contenenti:

Busta "A": domanda di ammissione e documentazione richiesta (garanzia a corredo dell'offerta, attestazione di versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del contributo indicato nel bando, verbale di sopralluogo se richiesto, documentazione di qualificazione tecnica se richiesta, ecc.);

Busta "B": offerta economica.

Le due buste devono essere sigillate sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo personalizzato o sigillatura equivalente, recanti a scavalco su detti lembi di chiusura il timbro dell'offerente e la sigla.

Sulle buste dovranno essere apposte le informazioni relative al mittente (denominazione o ragione sociale), la dicitura riferita alla gara, reperibile nel bando, l'indicazione della busta e del suo contenuto: Busta A "contiene domanda di partecipazione e relativa documentazione" - Busta B "contiene offerta".

Tutta la documentazione presentata da parte di operatori economici riuniti o consorzi deve essere contenuta in un unico plico, contenente anche la busta dell'offerta economica espressa dall'operatore economico capogruppo.

L'indicazione della denominazione del mittente, dell'oggetto e del numero identificativo della gara sul plico e sulle buste, è richiesta nell'interesse del concorrente al fine di evitare che la documentazione possa essere trattata come posta ordinaria ed aperta prima della seduta pubblica di gara. Pertanto l'omissione di dette diciture malleva la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per dispersione, manomissione e confusione della documentazione, oltre a determinare l'esclusione del candidato nei casi espressamente previsti.

Il plico deve pervenire alla Provincia di Genova, Piazzale Mazzini n. 2 – 16122 Genova, entro il termine indicato nel bando di gara.

Il plico può essere:

- (a) inviato a mezzo raccomandata del servizio postale universale;
- (b) consegnato a mano all'Ufficio Protocollo della Provincia di Genova nelle giornate non festive, dal lunedì al giovedì ore 8:30 - 12:30 e 14:30 – 16:30, il venerdì ore 8:30 - 12:30, mediante corrieri privati o agenzie di recapito o da un incaricato dell'operatore economico; in questo caso verrà rilasciata ricevuta con indicazione dell'ora e della data di consegna.

Non si terrà conto delle domande e della documentazione pervenute dopo il termine stabilito per la presentazione. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. L'Amministrazione non risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido postale, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore).

9. OPERAZIONI DI GARA

Nella seduta pubblica di gara si procederà a verificare la regolarità delle istanze e della relativa documentazione, e successivamente all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei candidati ammessi alla gara.

In caso di suddivisione in lotti, saranno formulate delle graduatorie per ogni singolo lotto.

Sulla base delle risultante delle operazioni di cui al comma 1 si procederà all'aggiudicazione provvisoria. Nel caso di offerte di pari importo si determinerà con sorteggio pubblico il miglior offerente.

Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza delle imprese partecipanti. I soggetti che assistono alle sedute di gara sono tenuti all'identificazione e alla registrazione della presenza.

Ai concorrenti eventualmente esclusi verrà data tempestiva comunicazione a mezzo telefax, indicando i motivi di esclusione.

Dopo l'aggiudicazione provvisoria l'esito gara verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet indicato in frontespizio.

10. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura di gara:

- (A) le offerte pervenute oltre il termine indicato nel bando di gara, a prescindere dalla causa di ritardo;
- (B) i plichi non presentati chiusi e sigillati sui lembi di chiusura e/o privi delle indicazioni per l'individuazione del candidato e dell'oggetto dell'appalto;
- (C) le offerte tecniche ed economiche non presentate in busta chiusa e sigillata sui lembi di chiusura;
- (D) le offerte e/o le domande di ammissione non presentate in lingua italiana e la documentazione di qualificazione tecnica non corredata della traduzione asseverata secondo quanto indicato al paragrafo 7.6;

- (E) le offerte presentate da soggetto non abilitato a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi della legislazione vigente;
- (F) le offerte per persone da nominare, le offerte espresse in modo condizionato, nonché le offerte in aumento se non previsto dalla documentazione di gara;
- (G) la mancanza di uno o più dei requisiti generali di ammissione e dei requisiti di qualificazione;
- (H) l'omessa indicazione dei soggetti a cui fanno riferimento i requisiti generali di ammissione, di cui al paragrafo 03, e le dichiarazioni da rendere secondo il modello di domanda di ammissione;
- (I) l'omissione di una o più delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione, salvo sia stato allegato il documento, in originale o in copia autenticata, comprovante la dichiarazione mancante;
- (J) la mancanza di una o più delle dichiarazioni precontrattuali di cui alla lettera D della domanda di ammissione;
- (K) la domanda di ammissione non sottoscritta o con firma non autenticata nei modi indicati nelle norme di partecipazione;
- (L) la domanda di ammissione non corredata dalla documentazione prescritta (garanzia a corredo dell'offerta, attestazione di versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del contributo indicato nel bando, verbale di sopralluogo se richiesto, ecc.), anche qualora la documentazione, o parte di essa, sia stata erroneamente inclusa nella busta dell'offerta;
- (M) le offerte tecniche ed economiche non sottoscritte o con firma non autenticata nei modi indicati nelle norme di partecipazione, salvo che la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore sia già stato allegato alla domanda di ammissione;
- (N) le offerte presentate da operatori economici per i quali la stazione appaltante accerta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del codice dei contratti, l'esistenza di un unico centro decisionale;
- (O) la costituzione della garanzia a corredo dell'offerta in misura inferiore a quanto indicato nel bando di gara e/o la mancata dimostrazione delle condizioni di cui all'articolo 75, comma 7, del codice dei contratti;
- (P) il versamento del contributo dovuto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in misura inferiore a quella indicata all'articolo 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della suddetta Autorità e/o con causale omessa o errata;
- (Q) l'omessa o tardiva presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione;
- (R) le situazioni di: abilitazione nel sistema e-Qual senza eseguire l'operazione "CONFERMA REGISTRAZIONE"; registrazione nel sistema e-Qual con esito "ACCREDITAMENTO NEGATIVO"; registrazione scaduta.

Costituiscono altresì motivo di esclusione le altre fattispecie espressamente indicate come tali nel bando e nella documentazione di gara, anche se non sopra menzionate.

11. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, l'amministrazione aggiudicatrice procederà all'aggiudicazione definitiva dopo avere provveduto alle verifiche circa il possesso dei requisiti di qualificazione.

In caso di offerte risultanti anormalmente basse sulla base dei criteri previsti dal codice dei contratti, prima dell'aggiudicazione definitiva, l'amministrazione aggiudicatrice richiederà al soggetto aggiudicatario le giustificazioni dell'offerta presentata per valutare l'eventuale anomalia dell'offerta.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare la congruità dell'offerta che sulla base di elementi specifici appaia anormalmente bassa, nonché di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva altresì di verificare, prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il possesso dei requisiti soggettivi generali.

In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di sospendere o di non effettuare la gara, ovvero, dopo l'effettuazione della stessa, di annullare la procedura o di non procedere alla stipulazione del contratto.

L'amministrazione si riserva il diritto di non procedere se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, nonché sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivamente, oppure non stipulare motivamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

L'amministrazione provinciale si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara, dal soggetto aggiudicatario e dalle imprese partecipanti.

In particolare, il soggetto aggiudicatario, dovrà documentare il rispetto degli obblighi di legge in merito a:

- (1) la nomina del responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura;
- (2) la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico;
- (3) lo svolgimento dell'attività di vigilanza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un'attestazione del medico incaricato;
- (4) lo svolgimento dell'attività di informazione e formazione dei lavoratori, mediante un'attestazione dall'ente paritetico;
- (5) la nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura.

Il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto o comunque dell'inizio dell'esecuzione della prestazione contrattuale, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria e la polizza assicurativa di garanzia devono essere emesse nei modi e nei termini indicati per la cauzione provvisoria

Il soggetto aggiudicatario è obbligato, altresì, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. La decorrenza della polizza deve avere data anteriore al verbale di consegna dei lavori e validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto altresì al versamento delle spese contrattuali prima della stipula del contratto.

12.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi

Nel caso di raggruppamenti temporanei d'impresa, dovrà essere prodotto, in originale o in copia debitamente autenticata, il mandato collettivo speciale risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura speciale conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo mediante atto pubblico; nell'atto dovranno risultare le quote di partecipazione rispetto all'importo complessivo dei lavori.

I consorzi dovranno presentare l'atto costitutivo, in originale o in copia autenticata, con indicazione di tutte le imprese consorziate e delle relative quote di partecipazione rispetto all'importo complessivo dei lavori.

12.2. Società

Ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata dovranno presentare una dichiarazione del legale rappresentante concernente:

- (a) la composizione societaria;
- (b) l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione;
- (c) l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio o un associazione temporanea, i dati di cui al comma precedente dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera.

Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali successive variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria.

12.3. Atti di trasformazione successivi alla stipula del contratto

Ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti, le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione tecnica previsti per l'esecuzione dei lavori.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

12.4. Inadempienze

L'inadempienza agli obblighi di cui al presente paragrafo comporterà la decadenza immediata dall'aggiudicazione, e ciò senza pregiudizio del risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all'amministrazione aggiudicatrice per la ritardata esecuzione, per l'eventuale peggiore offerta conseguita e, comunque, in relazione al maggior costo delle prestazioni rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione.

13. PROCEDURE DI RICORSO

Gli atti definitivi dell'Amministrazione Provinciale di Genova o dell'Ente aggiudicatario sono impugnabili ai sensi degli artt. 119 - 120 del decreto legislativo 2/07/2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro il termine di trenta giorni.

Il ricorso giurisdizionale deve essere depositato nella segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sito in Via dei Mille n. 9, 16147 Genova, Tel. +39 010 3993391, Fax +39 010 3762092, sito web: <http://www.giustizia-amministrativa.it>.

Per l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, i termini decorrono dalla data di comunicazione del provvedimento o da quando si abbia avuto piena conoscenza dello stesso.

14. NORME FINALI

L'irregolarità della documentazione presentata, per violazione delle disposizioni concernenti l'imposta di bollo, comporterà la denuncia al competente Ufficio del registro con conseguenti oneri a carico dell'interessato.

Gli operatori economici non aggiudicatari potranno ritirare la documentazione presentata, o immediatamente dopo la gara o nei trenta giorni successivi presso la Direzione Acquisti, Patrimonio e Risorse Finanziarie – Ufficio Gare.

Le presenti modalità formano parte integrante e sostanziale del bando di gara.